



Alla c.a. Referenti degli Ambiti Territoriali per la programmazione sociale

e, p.c., INPS - Direzione centrale Ammortizzatori sociali

Membri Comitato per la lotta alla povertà

Coordinamento tecnico Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

ANCI - Dipartimento welfare

CdG: MA14-01

Oggetto: Sottoscrizione progetti personalizzati di presa in carico.

Giungono alla scrivente richieste di chiarimenti in riferimento agli obblighi di comunicazione all'INPS dell'avvenuta sottoscrizione dei progetti personalizzati di presa in carico da parte dei nuclei beneficiari del REI, con particolare riguardo alla deroga dei tempi previsti per tale comunicazione per l'anno 2018.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 147/2017 stabilisce che in sede di avvio del REI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto ordinariamente¹, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione relativa all'avvenuta sottoscrizione dei progetti personalizzati, decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione.

Al riguardo, si pone attenzione alla necessità, con particolare riferimento ai nuclei familiari che hanno presentato domanda a dicembre 2017 e hanno cominciato a percepire il beneficio economico da gennaio 2018, di comunicare all'INPS l'avvenuta sottoscrizione del progetto, pena la sospensione dell'erogazione del beneficio economico a decorrere dal

¹ L'art. 9, comma 6, del citato decreto prevede ordinariamente (cioè dal 2019) che il versamento del beneficio sia disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorra dal mese successivo alla richiesta del beneficio.

mese di agosto. Con l'occasione si chiarisce che per le domande il cui beneficio non sia stato erogato nel mese successivo a quello di presentazione, i sei mesi decorrono dal mese in cui il nucleo familiare ha cominciato a percepire il beneficio economico. Ad esempio, per una domanda presentata a dicembre 2017 con beneficio che avrebbe dovuto essere erogato a gennaio 2018 ma che in realtà è stato erogato a marzo 2018, i sei mesi decorrono da aprile e la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto deve essere inviata entro settembre per evitare la sospensione ad ottobre.

Si ricorda, inoltre, che, anche quando il progetto personalizzato sia sostituito dal patto di servizio, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, le comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del REI sull'avvenuta sottoscrizione sono sempre a cura dei competenti servizi dell'ambito territoriale² e che anche per tale fattispecie si applicano i medesimi termini sopra menzionati.

Con riferimento ai citati adempimenti, si comunica che l'INPS ha già reso disponibile nell'applicativo INPS "Servizio REI (Reddito inclusione)"³ la funzione per la comunicazione delle notizie sulla sottoscrizione del progetto personalizzato: di semplice compilazione attraverso la selezione dell'opportuna opzione in un menù a tendina, la funzione è descritta nell'allegata presentazione a cura dell'Istituto. In tale presentazione sono altresì illustrate altre funzioni utili per la programmazione degli interventi e per il rispetto degli adempimenti di cui alla presente nota. Si segnala, in particolare, la possibilità di accedere, tramite la voce "Download report" nel menù a sinistra dell'applicativo, ad una serie di liste contenenti i dati relativi alle domande acquisite, in formato csv leggibile dai comuni fogli elettronici (ad es. Excel) ed elaborabili secondo le esigenze dell'amministrazione⁴. In particolare, la "Lista

² Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, laddove in esito all'analisi preliminare la situazione di povertà emerge come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione. In tal caso, ai sensi del successivo comma 6, qualora il responsabile dell'analisi preliminare verifici la mancanza del patto o del programma deve contattare nel più breve tempo consentito il competente centro per l'impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del REI.

³ Sono altresì state rese disponibili agli enti le specifiche per la predisposizione delle strutture per cooperazione applicativa e upload.

⁴ Si rappresenta, in ogni caso, che la piattaforma INPS è soggetta a continui aggiornamenti, pertanto, si rimanda a future indicazioni dell'INPS riguardo eventuali modifiche della sezione in questione.

verifica requisiti" contiene per ciascun beneficiario, tra le altre informazioni, la variabile "data rendicontazione da Poste", che indica il giorno a partire dal quale il beneficio economico è disponibile e che può essere presa a riferimento come data di prima erogazione dalla quale decorrono i sei mesi per la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto, in assenza della quale il beneficio è sospeso. Avvalendosi dei suddetti strumenti, i referenti dei Comuni, eventualmente coordinandosi a livello di ambito territoriale, potranno programmare gli interventi e le comunicazioni e verificare che le informazioni siano state rese disponibili ad INPS nei tempi previsti.

Infine, si ricorda che l'eccezione prevista dall'art. 25, comma 2 del citato decreto troverà applicazione solo per le domande per le quali sia stata disposta la prima erogazione entro il 31 dicembre 2018 e che per le stesse l'Inps continuerà a disporre il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato per un periodo di sei mesi. Ad esempio, per una domanda presentata a novembre 2018 con beneficio erogato a dicembre 2018, l'Inps continuerà ad erogare la misura fino a giugno 2019 pur in assenza di comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto, che dovrà avvenire entro tale termine per evitare la sospensione a luglio 2019.

La presente è inviata a tutti gli Ambiti territoriali, individuati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 328 del 2000, come comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome, con preghiera di diffusione a tutti gli enti responsabili dell'erogazione del REI nel territorio di ciascun ambito.

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaele Tangorra

Siglato
Il Dirigente
Cristina Berliri

NFV/TC